



Lo scambio di partecipazioni mediante conferimento

Aspetti Fiscali

Riccardo Cecere

11 MAGGIO 2018

Presidente Commissione Operazioni Straordinarie UGDCEC Roma



Indice degli argomenti

- **Aspetti fiscali dell'operazione straordinaria di conferimento (cenni)**
 - **Aspetti fiscali dello scambio di partecipazioni mediante conferimento**
 - ✓ Introduzione
 - ✓ Riferimenti normativi
 - ✓ Presupposto oggettivo di imponibilità
 - ✓ Presupposto soggettivo di imponibilità
 - ✓ Scambio vs permuta
 - ✓ Imposizione indiretta
-



Il regime fiscale dell'operazione di conferimento

(imposizione diretta)

Nell'ambito dell'imposizione diretta, il regime fiscale a cui soggiace l'operazione di conferimento dipende, in linea generale, sia dal soggetto che pone in essere l'operazione, sia dall'oggetto del conferimento stesso.

- ❖ Persone fisiche **NON** in regime di impresa (operazione realizzativa)
 - ❖ Soggetti titolari di reddito di impresa (operazione realizzativa o neutrale)
-



Persone fisiche NON in regime di impresa

- Conferimento unicamente di singoli beni (no aziende)
- Operazione realizzativa assimilata alla cessione (art.9 Tuir)
- Possibile neutralità sancita dall'art.177 comma 2 relativo allo «scambio di partecipazioni» con il c.d. regime del *realizzo controllato* (soggetto conferente)

Soggetti titolari di reddito di impresa

- Conferimento di singoli beni (operazione realizzativa)
 - Conferimento di partecipazioni di controllo e/o collegamento (art.177 comma 2 c.d. realizzo controllato)
 - Conferimento di azienda o di suo ramo (operazione neutrale in continuità di valori contabili fiscalmente riconosciuti; possibilità di allineamento ex art. 176 comma 2-ter Tuir)
-



Il regime fiscale dell'operazione di conferimento

(imposizione indiretta)

Per quanto attiene all'imposizione indiretta relativa all'operazione di conferimento (Iva, Imposta registro, ipotecaria e catastale), il regime impositivo applicabile dipende dall'oggetto del conferimento.

In particolare:

- Conferimento di SINGOLI BENI persona fisica NON in regime di impresa
[imposta registro ed imposte ipo-catastali (se presente immobile) proporzionali]
 - Conferimento di SINGOLI BENI soggetti titolari di reddito di impresa
[Iva ordinaria, imposta registro fissa o proporzionale (se presente immobile)]
 - Conferimento AZIENDA o suo ramo (riservato ai soggetti titolari di reddito di impresa)
[Non soggetto ad iva ex art.2 , imposta registro fissa]
-



Il regime fiscale dello scambio di partecipazioni mediante conferimento

(introduzione parte 1)

Lo scambio di partecipazioni mediante conferimento:

- consente di modificare la struttura del gruppo di società senza incorrere in gravosi oneri di natura tributaria;
 - rappresenta un utile strumento di pianificazione fiscale e di ristrutturazione aziendale;
 - consente di ottenere, con maggiore facilità, il controllo su imprese;
 - permette di migliorare e stabilizzare gli assetti di governance;
 - può essere uno strumento agevolativo del ricambio generazionale.
-



Il regime fiscale dello scambio di partecipazioni mediante conferimento

(introduzione parte 2)

- la disciplina fiscale di riferimento nell'operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento non consente, alle volte, di godere della c.d. *neutralità fiscale ex art.176 Tuir* che, di base, contraddistingue il conferimento di azienda o suo ramo;
 - soggetto *conferente* unico eventuale soggetto passivo di imposta;
 - presenza simultanea di n.3 soggetti giuridici: conferente, conferitaria e società scambiata;
 - notevole differenza, a livello impositivo, rispetto all'omonima disciplina estera disciplinata dalla Direttiva n.2009/133/CE art.8 paragrafi 1 e 4.
-



Il regime fiscale dello scambio di partecipazioni mediante conferimento

(riferimenti normativi)

Disciplina nostrana

- Art. 175 Tuir commi 1 e 2 - Conferimenti di partecipazioni di controllo e collegamento
- Art. 9 Tuir c.d Valore normale
- Art. 177 Tuir commi 1 e 2 - Conferimenti di partecipazioni mediante scambio e permuta
- Risoluzione AdE n.43/2017

Disciplina estera

- Direttiva n.2009/133/CE
-



Il regime fiscale dello scambio di partecipazioni mediante conferimento

(presupposto oggettivo – parte 1)

Art.175 comma 1 - I conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento

“Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 86, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 87**, per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.”*

*Art. 86 Tuir Plusvalenze patrimoniali

**Art. 87 Tuir Plusvalenze esenti



Il regime fiscale dello scambio di partecipazioni mediante conferimento

(presupposto oggettivo – parte 2)

Requisiti di applicabilità:

- Partecipazioni di controllo e/o collegamento ex Art.2359 cod.civ. (controllo di diritto);
 - Requisito della territorialità per soggetto conferente e conferitario;
 - Requisito della commercialità.
-



Il regime fiscale dello scambio di partecipazioni mediante conferimento

(presupposto oggettivo – parte 3)

Hp di imponibilità:

Valore di realizzo **MAGGIORE** del valore fiscalmente riconosciuto → **PLUSVALENZA** imponibile

Valore di realizzo **MINORE** del valore fiscalmente riconosciuto → **MINUSVALENZA** deducibile

Valore di realizzo **UGUALE** del valore fiscalmente riconosciuto → **NEUTRALITA'** fiscale



Il regime fiscale dello scambio di partecipazioni mediante conferimento

(presupposto oggettivo – parte 4)

Art.175 comma 2 – I conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento

“Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo è determinato ai sensi dell'articolo 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 se le partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 87.”*

* Valore normale: *valore medio attribuito a partecipazioni simili, in condizioni di libera commercializzazione ed in assenza di asimmetrie informative prendendo a riferimento le condizioni del luogo in cui avviene lo scambio*



Il regime fiscale dello scambio di partecipazioni mediante conferimento (presupposto oggettivo – parte 5) PARTICOLARITA' ED ESCLUSIONI

Partecipazione conferente	Partecipazione conferitaria	Valore di realizzo / imponibilità
PEX	PEX	Art. 87
PEX	NO PEX	ART 9
NO PEX	NO PEX	Art. 86



Il regime fiscale dello scambio di partecipazioni mediante conferimento

(presupposto oggettivo – parte 6)

Valore di realizzo vs Valore normale

- Possibile incremento di patrimonio netto del conferente, suscettibile di misurare una manifestazione di capacità contributiva in capo a quest'ultimo;
 - Passaggio da un regime fiscale ordinario ad un altro (dal regime ordinario ex art.86 Tuir, a quello *pex* di cui all'art.87) con conseguente ribaltamento su quest'ultimo del carico fiscale di cui la partecipazione *pex* è implicitamente portatrice;
 - Eventuale interruzione della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti dovuto allo scambio di partecipazioni aventi requisiti di partenza differenti.
-



Il regime fiscale dello scambio di partecipazioni mediante conferimento

(presupposto oggettivo – parte 7)

Art.177 comma 2 – I conferimenti di partecipazioni mediante scambio

“ Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società', mediante i quali la società' conferitaria acquisisce il controllo di una società' ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, ovvero incrementa, in virtù' di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società' conferitaria per effetto del conferimento ”.



Il regime fiscale dello scambio di partecipazioni mediante conferimento

(presupposto oggettivo – parte 8)

Regime fiscale del realizzo controllato parte 1

- Deroga al principio generale di tassazione dettato dal *valore normale* ex art.9 Tuir;
- Valore di realizzo partecipazione detenuta dalla conferitaria = incremento PN conferitaria post operazione di scambio mediante conferimento;
- Incremento PN conferitaria (ovvero valore della partecipazione nella *scambiata* conferitale dal soggetto conferente) VS Valore fiscalmente riconosciuto partecipazione della *conferitaria* in capo al soggetto conferente;
- L'emersione di una plusvalenza/minusvalenza (incremento PN $>$ o $<$ valore partecipazione nella conferente) in capo al soggetto conferente dipende unicamente dal comportamento contabile assunto dalla conferitaria.



Il regime fiscale dello scambio di partecipazioni mediante conferimento

(presupposto oggettivo – parte 9)

Regime fiscale del realizzo controllato parte 2

L'eventuale emersione di una *plusvalenza* imponibile, viene tassata in capo al conferente secondo le seguenti modalità:

- Persone fisiche NON in regime di impresa → Art.67 lettera c) Tuir
- Persone fisiche titolari di reddito di impresa → Art.58 comma 1 Tuir
- Società di capitali → Art.86 Tuir o 87 se *regime Participation Exemption*



Il regime fiscale dello scambio di partecipazioni mediante conferimento

(presupposto oggettivo – parte 10)

Art.177 comma 1 – I conferimenti di partecipazioni mediante permuta

“La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, ovvero incrementa, in virtu' di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni, non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e articolo 68, comma 3.”



Il regime fiscale dello scambio di partecipazioni mediante conferimento (presupposto oggettivo – parte 11) SCAMBIO VS PERMUTA

	PERMUTA Art.177 comma 1	SCAMBIO Art.177 comma 2
SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA	Nessuno Conferente e/o Conferitaria in caso di conguaglio	Nessuno Conferente
LIMITAZIONI CONFERITARIA*	Solo soggetti Art.73 Tuir	Solo soggetti Art.73 Tuir
LIMITAZIONI SCAMBIATA	NO Ditte individuali NO Società di Persone	NO Ditte individuali NO Società di Persone

* interpretazioni in materia tendono ad abolire qualsiasi limitazione in merito alla tipologia societaria della conferitaria proprio dal momento che, non essendo da quest'ultima assegnate azioni proprie bensì azioni o quote di nuova emissione, nell'ambito soggettivo di applicazione dovrebbero rientrare anche tutte quelle società, come quelle di persone, alle quali non è consentito detenere proprie azioni o quote.



Il regime fiscale dello scambio di partecipazioni mediante conferimento

(presupposto soggettivo – parte 1)

Soggetti coinvolti

Conferente

- Persone fisiche, imprenditori e non
- Società di persone
- Società di capitali
- Enti commerciali



Il regime fiscale dello scambio di partecipazioni mediante conferimento

(presupposto soggettivo – parte 2)

Conferitaria

- Società di persone (solo secondo alcune interpretazioni non condivise da AdE)
 - Società di capitali
 - Cooperative
 - Mutue assicuratrici
-



Il regime fiscale dello scambio di partecipazioni mediante conferimento

(presupposto soggettivo – parte 3)

Scambiata*

- Società di capitali
- Enti commerciali

* Rimane normativamente preclusa, sia in caso di permuta che di scambio, la presenza, tra i soggetti costituenti oggetto dello «scambio», di Ditte individuali e di Società di Persone in quanto prive di organo decisionale quale l'Assemblea dei soci.



Il regime fiscale dello scambio di partecipazioni mediante conferimento

(imposizione indiretta – parte 1)

IVA

- Operazione rilevante ai fini Iva
 - Cessione di beni Art.2 DPR 633/1972
 - NO esenzione ex-lege Art.10 bensì operazione FUORI CAMPO IVA
-



Il regime fiscale dello scambio di partecipazioni mediante conferimento

(imposizione indiretta – parte 2)

Imposta di registro

- Art.4 comma 1 lett a) Tariffa allegata al
DPR 131/1986
- Imposta in misura fissa € 200,00